SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 giugno 1998, n. 192.

Disciplina della subfornitura nelle attività produttive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione

1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

Art. 2.

Contratto di subfornitura: forma e contenuto

1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.

2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1341 del codice civile.

3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1 e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1.

4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.

5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:

a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;

b) il prezzo pattuito;

c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.

Art. 3.

Termini di pagamento

1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.

2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva.

3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno

ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.

4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 4.

Divieto di interposizione

1. La fornitura di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere ulteriormente affidata in subfornitura senza l'autorizzazione del committente per una quota superiore al 50 per cento del valore della fornitura, salvo che le parti nel contratto non abbiano indicato una misura maggiore.

2. Gli accordi con cui il subfornitore affidi ad altra impresa l'esecuzione delle proprie prestazioni in violazione di quanto stabilito al comma 1 sono nulli.

3. In caso di ulteriore affidamento in subfornitura di una parte di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura, gli accordi con cui il subfornitore affida ad altra impresa l'esecuzione parziale delle proprie prestazioni sono oggetto di contratto di subfornitura, così come definito dalla presente legge. I termini di pagamento di detto nuovo contratto di subfornitura non possono essere peggiorativi di quelli contenuti nel contratto di subfornitura principale.

Art. 5.

Responsabilità del subfornitore

1. Il subfornitore ha la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d'arte.

2. Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto, purché li abbia tempestivamente segnalati al committente.

3. Ogni pattuizione contraria ai commi 1 e 2 è da ritenersi nulla.

4. Eventuali contestazioni in merito all'esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto che non potranno tuttavia derogare ai più generali termini di legge.

Art. 6.

Nullità di clausole

1. È nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura. Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione della fornitura.

2. È nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso.

3. È nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale.

Art. 7.

Proprietà del progetto

1. Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.

Art. 8.

Regime I.V.A.

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

«Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi».

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 17 miliardi per l'anno 1998 e in lire 34 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Abuso di dipendenza economica

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un impresa sia in grado di determinare, nei rap-

porti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo.

Art. 10.

Conciliazione e arbitrato

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio di cui al comma 1 o, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio scelta dai contraenti.

3. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 637):

Presentato dal sen. WILDE ed altri il 4 giugno 1996.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 2 luglio 1996 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 10 e 30 luglio 1996; l'1, 2, 8, 23, 29 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata l'11 dicembre 1996 (atto n. 637/*A* - relatore sen. MICELE).

Esaminato in aula il 19 e 26 marzo 1997 e approvato in un testo unificato con atto n. 644 (sen. TAPPARO ed altri) il 2 aprile 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3509):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, l'8 aprile 1997, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 4, 24 giugno 1997; il 1° luglio 1997 e l'11 dicembre 1997.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 13 febbraio 1998 con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 18, 25 febbraio 1998 e approvato, con modificazioni, il 12 marzo 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 637-*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 20 marzo 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 31 marzo 1998; il 1° aprile 1998 e approvato il 7 aprile 1998.

Il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74 della Costituzione, con messaggio motivato in data 30 aprile 1998, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione nei riguardi del disegno di legge, il cui riesame, ai sensi dell'art. 136, comma 1, del «Regolamento del Senato» e dell'art. 71, comma 1, del «Regolamento della Camera» ha iniziato il proprio *iter* al

Senato della Repubblica (atto n. 637/B-*bis*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 5 maggio 1998 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 12 e 27 maggio 1998.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 28 maggio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 3509-*B*):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 1° giugno 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII e XI.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 2, 3 e 10 giugno 1998.

Esaminato in aula il 12 giugno 1998 e approvato il 16 giugno 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta del valore aggiunto) come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 313 del 1997, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 74 *(Disposizioni relative a particolari settori).* — In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo l'imposta è dovuta:

a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 53 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera *c)* si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, semprechè il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo o dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge;

d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;

e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente l'attività di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio.

Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.

Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.

Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera *e)*, e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo comma, a decorrere dal 1° aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione.

Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi.

Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nei numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dalle imprese esercenti le suddette attività l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'art. 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se le suddette imprese effettuano anche prestazioni di sponsorizzazione, e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse a quelle di spettacolo, applicano l'imposta sul valore aggiunto con le predette modalità, ma la detrazione è forfettizzata in misura pari a un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse per le prestazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. Se nell'esercizio dell'attività di spettacolo vengono effettuate anche operazioni non soggette all'imposta sugli spettacoli, comprese prestazioni pubblicitarie, l'imposta sui relativi corrispettivi è riscossa con le stesse modalità dell'imposta sugli spettacoli e la detrazione di cui all'art. 19 è forfettizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Per le operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7, l'importo della detrazione si calcola con riferimento all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicabile sulle analoghe operazioni imponibili. Eventuali eccedenze detraibili di imposta vanno computate con la successiva liquidazione dell'imposta stessa. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie, di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio accertatore dell'imposta sugli spettacoli prima dell'inizio dell'anno solare e all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 35, ovvero, in caso di inizio di attività, nella relativa dichiarazione; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata, entro gli stessi termini e con le medesime modalità, ed è comunque vincolante per un quinquennio; qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili l'opzione è vincolante fino a quando non sia trascorso il periodo della relativa rettifica previsto dall'art. 19-*bis* 2. La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le operazioni non soggette all'imposta sugli spettacoli nonché la disposizione concernente l'obblgo di fatturazione, non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.

Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta,

fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);

b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);

c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);

d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);

e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);

e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).

Per le cessioni di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le disposizioni del settimo comma si applicano, sotto la responsabilità del cedente, sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.

I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'art. 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa.

Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile è costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione o l'acquisto intracomunitario dei beni destinati alla vendita non è detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'art. 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformità all'art. 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonché il prezzo di vendita degli stessi.

Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere *a), b)* e *c)* non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative».

Nota all'art. 10:

— Il testo del comma 4, lettera *a)*, dell'art. 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), è il seguente:

«4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:

a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti».

98G0242

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 1998.

Integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1995 concernente gli enti tenuti all'applicazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1979, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il proprio decreto 3 giugno 1986, integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1996, con il quale, ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 25 della citata legge n. 468/1978, sono stati rideterminati gli enti e gli organismi pubblici, anche di natura economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore al miliardo di lire (per gli enti che adottano il bilancio di esercizio si fa riferimento all'ammontare dei ricavi e dei proventi risultanti dal conto economico), ai quali si applicano le disposizioni del menzionato art. 25 della legge n. 468/1978;

Visto che nel predetto decreto 3 giugno 1986 sono stati ricompresi anche gli istituti autonomi case popolari;

Viste le leggi regionali per la Lombardia 10 giugno 1996, n. 13 e 29 marzo 1997, n. 8, con le quali gli istituti autonomi case popolari hanno assunto la denominazione di aziende lombarde per l'edilizia residenziale (A.L.E.R.);

Vista la legge regionale della Calabria 30 agosto 1996, n. 27, con la quale gli istituti autonomi case popolari assumono la denominazione di aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.P.).

Considerato che per i predetti enti sussistono le condizioni, sopra indicate, per essere inclusi fra gli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni recate dall'art. 25 della legge n. 468/1978, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Ai sottoindicati enti pubblici si applicano le disposizioni recate dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni:

Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (A.L.E.R.);

Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.P.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

98A5296

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 1998.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Emilia-Romagna relativo alla Sacca di Goro nel comune di Goro, in provincia di Ferrara, colpito da una eccezionale proliferazione algale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che con proprio decreto in data 18 giugno 1997 è stato dichiarato fino al 30 giugno 1998 lo stato di emergenza nel territorio del comune di Goro;

Considerato che gli interventi realizzati per il superamento della crisi ambientale conseguente alla eccezionale fioritura di macroalghe nella sacca di Goro necessitano di ulteriori tempi di attuazione;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che tale evento ha determinato una situazione di crisi socio-economico-ambientale a persone e cose;

Vista la richiesta di proroga dello stato di emergenza fatta pervenire dal presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna;

Ritenuta l'esigenza di continuare a fronteggiare la particolare situazione innanzi descritta con provvedimenti straordinari da parte delle competenti amministrazioni al fine di superare tale stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile nella riunione del 18 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato fino al 30 giugno 1999 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Ferrara, comune di Goro, colpito dall'evento calamitoso di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1998

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

98A5367

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 1998.

Proroga dello stato di emergenza a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Campania, Lombardia, Toscana, Veneto e Umbria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che con proprio decreto in data 17 gennaio 1997 è stato dichiarato fino al 30 giugno 1998 lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Campania, Lombardia, Toscana, Veneto e Umbria;

Considerato che gli interventi finalizzati al superamento dello stato di emergenza, risultano ancora in corso di realizzazione;

Considerato che tali attività sono finalizzate ad eliminare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Viste le richieste di proroga dello stato di emergenza fatta pervenire dai presidenti delle giunte regionali interessate;

Ravvisata la necessità di accogliere le istanze avanzate per consentire la prosecuzione degli interventi straordinari;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile nella riunione del 18 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato fino al 30 giugno 1999 lo stato di emergenza determinatosi nei territori colpiti dagli eventi di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1998

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

98A5368

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Einhaus David Christian, nato il 22 gennaio 1971 a Freiburg (RFG), cittadino tedesco diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «rechtsanwalt» - rilasciatogli in data 15 maggio 1997 dal Ministero di giustizia di Baden-Wurttenberg - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente ha concluso il percorso formativo accademico superando il primo e il secondo esame di Stato presso il Land di Baden-Wurttemberg nel 1995;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 19 marzo 1998;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Einhaus David Christian, nato il 22 gennaio 1971 a Freiburg (RFG), cittadino tedesco, sono riconosciuti il titolo professionale di «rechtsanwalt» e il titolo accademico di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1° dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994.

4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 9 giugno 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A5297

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 giugno 1998.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dal lavoro e previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 punti a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4 stabilisce che. a decorrere dal 1° luglio 1996,

è determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzati in conto corrente è fissato nella misura del 7,875%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura di 13,875 per cento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 11 giugno 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

98A5299

DECRETO 17 giugno 1998.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative del campionato mondiale di calcio «Francia 98».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 502788, registrato alla Ragioneria centrale il 5 giugno 1998, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 10.000 celebrative dei campionati mondiali di calcio «Francia 98»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «fior di conio» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 10.000 celebrative dei campionati mondiali di calcio «Francia 98», con le modalità e alle condizioni di seguito riportate:

entro il 30 settembre 1998 sia tramite versamento sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - Roma, sia tramite versamento sul conto corrente bancario n. 11000/49 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso la Banca popolare di Sondrio - coordinate: ABI 05696 CAB 03200 (dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22) - Ag. Roma 11 - Via Carlo Alberto, 6/A - Roma;

dal 1° settembre al 30 settembre 1998 direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto, 4 - Roma.

Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per acquisti unitari di monete:

a) in versione fior di conio:

da 1 a 100 pezzi	L.	38.000
da 101 a 2.000 pezzi	»	37.250
oltre 2.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi	»	36.100

b) in versione proof:

da 1 a 100 pezzi	L.	66.000
da 101 a 1.000 pezzi	»	64.700
oltre 1.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi	»	62.700

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i quantitativi di monete richiesti dall'Istituto stesso.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavati netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

98A5366

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 aprile 1998.

Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, che attribuisce al Ministro della sanità il potere di fissare i criteri tecnici per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere la licenza di porto d'armi;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1994, con il quale sono stati determinati detti requisiti in maniera differenziata in relazione ai diversi tipi di armi, ai diversi impieghi delle stesse ed al loro diverso grado di pericolosità;

Considerato che a seguito dell'emanazione di tale decreto si sono manifestate alcune difficoltà interpretative, vertenti particolarmente sulle disposizioni concernenti l'accertamento dei requisiti visivi;

Ritenuta la necessità di apportare al testo opportune modifiche, sia sotto il profilo tecnico-scientifico che medico-legale e tecnico-procedurale;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome espresso nella seduta dell'11 dicembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:

1) *Requisiti visivi:* acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali.

Per i monocoli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l'uso di entrambe.

Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.

2) *Requisiti uditivi:* soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente.

Tale requisito può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.

In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneità è limitata all'esercizio della caccia in appostamento.

3) Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.

4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico.

5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.

Art. 2.

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1971, n. 773, sono i seguenti:

1) *Requisiti visivi:*

a) soggetti con visione binoculare:

visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio;

visus corretto: 10/10 complessivi.

È ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie; l'eventuale differenza tra gli occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia.

Per correzione si intende la correzione totale.

Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto.

b) soggetti monocoli:

visus naturale minimo: 1/10;

visus corretto: 9/10.

È ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie.

Per correzione si intende la correzione totale.

Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare;

c) senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.

2) *Requisiti uditivi:* soglia uditiva non superiore a 20dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB. In alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri per l'orecchio peggiore, raggiungibile anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.

3) Adeguata capacità degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.

4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali.

5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali.

In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci.

Art. 3.

L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 1), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi.

Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il certificato, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 2), viene consegnato all'interessato.

Il giudizio di non idoneità deve essere comunicato entro cinque giorni all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato.

Art. 4.

Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l'U.S.L. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico.

L'esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza.

Tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a totale carico del richiedente.

Art. 5.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 389

ALLEGATO 1

CERTIFICATO ANAMNESTICO PRELIMINARE PER IL SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PSICOFISICHE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA ED ESERCIZIO DELLO SPORT DEL TIRO AL VOLO O AL PORTO D'ARMI PER USO DIFESA PERSONALE (da redigere da parte del medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del Servizio sanitario nazionale).

Si certificano i seguenti dati anamnestici relativi a:

Cognome ....
Nome ....
Data e luogo di nascita ....
Professione ....

Unità sanitaria locale n. ....
Regione ....
Numero tesserino assistito ....

A) Malattie del sistema nervoso: (1) [No] [Pregressa] [In atto]

Centrale ....
Periferico ....
Postumi invalidanti ....
Epilessia (2) ....
Altre ....

B) Turbe psichiche: (1) [No] [Pregressa] [In atto]

Da malattie ....
Da traumatismi ....
Post-operatorie ....
Da ritardo mentale grave ....
Da psicosi ....
Dalla personalità ....

C) Sostanze psicoattive: (1) [No] [Pregressa] [In atto]

Abuso di alcool ....
Uso di stupefacenti (3) ....
Uso di sostenze psicotrope (3) ....
Dipendenza da alcool ....
Dipendenza da stupefacenti ....
Dipendenza da sostanze psicotrope (3) ....

Il sottoscritto afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui sopra, conscio delle sanzioni a cui va incontro in caso di infedele dichiarazione.

(Luogo e data del rilascio)

In fede, il dichiarante

In fede, il medico

Note per la corretta compilazione del certificato anamnestico:
(1) Barrare con una X le caselle interessate.
(2) Indicare la data dell'ultima crisi avuta da soggetti epilettici.
(3) Specificare le modalità d'uso.

N.B. — Il presente certificato anamnestico è valido unicamente ai fini dell'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia ed esercizio dello sport del tiro al volo o al porto d'armi per uso difesa personale.

ALLEGATO 2

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ PER IL RILASCIO O IL RINNOVO:
( ) DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA ED ESERCIZIO DELLO SPORT DEL TIRO AL VOLO;
( ) DEL PORTO D'ARMI PER USO DIFESA PERSONALE.

Il signor .... nato a ....
residente in .... via .... munito del seguente documento di riconoscimento ....
dichiara di aver presentato istanza presso .... per il rilascio della licenza di cui sopra.

Lo stesso presenta il certificato anamnestico, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1998, rilasciato dal dottor ....

Apparato visivo:

visus naturale ....
visus corretto ....
correzione ....
senso cromatico ....

Apparato uditivo:

soglia uditiva nell'orecchio migliore ....

o in alternativa:

percezione della voce di conversazione a metri:

orecchio destro ....
orecchio sinistro ....
biaurale ....

Sulla base della visita da me effettuata, nonché dei seguenti accertamenti specialistici ....
.... il signor ....
(non) risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. .... del decreto ministeriale sopra citato.

Motivazione del giudizio di non idoneità: ....

Il presente certificato sarà da me trasmesso entro cinque giorni all'autorità presso la quale è stata inoltrata la domanda di autorizzazione.

Data ....

In fede

98A5324

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 18 giugno 1998.

Aggiornamento della nota 37 riportata nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con il quale ha proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il proprio provvedimento 18 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1997, con il quale è stata prorogata al 30 giugno 1998 la possibilità di dispensazione delle specialità medicinali elencate nella nota 37 da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico in regime di Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto di dover prorogare al 30 giugno 1999 la possibilità di dispensazione in farmacia delle specialità medicinali elencate nella nota 37;

Vista la deliberazione assunta dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 26 maggio 1998;

Dispone:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1999 le specialità medicinali elencate nella nota 37 dell'allegato al provvedimento 18 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1994, n. 94, nonché tutte le altre specialità successivamente classificate nella fascia A con nota 37, possono essere dispensate, in regime di Servizio sanitario nazionale, dalle farmacie aperte al pubblico nonché dalle strutture pubbliche.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

98A5369

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 marzo 1998.

Trasferimento in proprietà alla ditta MB Sud S.r.l., in Buccino, di un immobile sito nello stesso comune.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto del 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed, in particolare, l'art. 1 relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trsferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto che l'art. 7 del suddetto decreto ha individuato la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997;

Visto il comma 2 dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sugli interventi per le zone terremotate, nell'ambito degli interventi urgenti per l'economia;

Visto il decreto del 7 maggio 1985 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, con il quale l'iniziativa industriale in oggetto (ex Monoplast Italia S.r.l.) è stata ammessa ai contributi previsti dall'art. 32 della legge 14 maggio

1981, n. 219, e successive modificazioni, nella misura massima di L. 870.000.000, con le modalità ed alle condizioni di cui all'apposito disciplinare per la fruizione del contributo;

Visto il decreto dell'11 luglio 1985 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, con il quale sono state regolate le modalità e le condizioni per la fruizione del contributo provvisorio assentito in favore della ditta in oggetto (ex Monoplast Italia S.r.l.) con il disciplinare allegato;

Visto il decreto del 4 marzo 1987 del capo dell'ufficio speciale per gli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981 con il quale è stata autorizzata la variazione della denominazione sociale della società Monoplast Italia S.r.l. in MB Sud S.r.l., nonché la variazione della compagine sociale della stessa,

Vista la nota n. 480/1996, del 3 ottobre 1996, con la quale il Consorzio gestione servizi di Salerno ha trasmesso copia del frazionamento approvato dall'ufficio tecnico erariale di Salerno per l'area industriale di Buccino;

Viste le note numeri 5682 e 5684 del 14 maggio 1997, che si allegano in copia, con le quali il genio civile di Salerno ha preso atto che, di fatto, si è verificata un'implicita sdemanializzazione dei lotti relativi alle ditte Chimeco S.p.a. e S.I.Pr.I.O. S.p.a., così come dei lotti ricadenti nell'alveo del fiume Bianco, facenti parte dell'area industriale di Buccino, sui quali sono stati realizzati alcuni insediamenti industriali, tra cui quello in argomento;

Visto il decreto n. 340/GST/MICA del 26 giugno 1997 del direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale è stata approvata, a sanatoria, la proroga di ultimazione dei lavori a tutto il 13 ottobre 1988, è stato approvato il collaudo finale degli interventi per la realizzazione dell'insediamento industriale della ditta in oggetto per l'importo di L. 1.209.000.000, ed è stato determinato il relativo contributo definitivo pari a L. 906.750.000;

Considerato che si è proceduto alla ritenuta dell'importo di L. 16.000.000 quale costo del suolo;

Visto il parere del consulente giuridico reso in data 9 ottobre 1997;

Visto il decreto n. 600/GST/MICA del 16 dicembre 1997 del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale è stato rideterminato il contributo definitivo spettante alla ditta in oggetto, a fronte di una spesa collaudata risultata ammissibile di lire 1.528.000.000, pari a lire 1.146.000.000;

Vista la nota del 9 febbraio 1998, pervenuta in data 25 febbraio 1998, con la quale la ditta ha richiesto il trasferimento in proprietà del lotto di terreno provvisoriamente assegnato;

Accertato che il lotto assegnato alla ditta è costituito da terreno della superficie di mq 3610, ubicato nel comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino, distinto in catasto al foglio 52, particella n. 514 (ex 319/v), giusta frazionamento redatto su estratto di mappa n. 400234 di cui al tipo mappale n. 5566;

Visto l'appunto predisposto dalla competente struttura operativa, dal quale si rileva l'avvenuta verifica dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per l'ottenimento in proprietà del lotto;

Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 266 del 7 agosto 1997, si possa provvedere al trasferimento in proprietà alla ditta MB Sud S.r.l. del lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, della superficie di mq 3610, ubicato nel comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino, distinto in catasto al foglio 52, particella n. 514 (ex 319/v);

Visto il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, del 28 gennaio 1998, dal quale si evince che, a carico della ditta, non figura pervenuta negli ultimi cinque anni dichiarazione di fallimento, liquidazione armministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

Decreta:

Art. 1.

È trasferito in proprietà alla ditta MB Sud S.r.l. il lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, della superficie di mq 3610, ubicato nel comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino, distinto in catasto al foglio 52, particella n. 514 (ex 319/v), di cui in premessa.

Art. 2.

Il trasferimento in proprietà è decretato con conferma degli obblighi già assunti dalla ditta stessa in sede di sottoscrizione del disciplinare, ad esclusione di quelli modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.

Art. 3.

Per il presente trasferimento troveranno applicazione i benefici fiscali vigenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1998

Il direttore generale: SAPPINO

98A5377

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 giugno 1998.

Determinazione, per l'anno accademico 1998/1999, del numero dei posti a livello nazionale, ripartizione degli stessi tra le università e modalità di ammissione ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e, in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, istitutivo del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria che richiede l'espletamento di un tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico;

Viste le direttive della Comunità europea n. 686 e 687 del 28 luglio 1978 che prevedono curricula e standard minimi formativi per la professione di dentista e che la relativa formazione consegua ad una adeguata esperienza clinica, acquisita sotto opportuni controlli;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in particolare, l'art. 9, così come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il regolamento n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e, in particolare, l'art. 4, commi 2, lettera *a)*, e 4, nonché l'art. 5, comma 4;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, e, in particolare l'art. 37, comma 5;

Tenuto conto delle indicazioni sul fabbisogno di medici odontoiatri nell'ambito del territorio nazionale rese dal Ministero della sanità;

Ritenuto, di dover disporre, sentita la conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia, una riduzione del numero dei posti per all'anno accademico 1998/1999 da operarsi secondo i seguenti criteri:

a) in ragione del 10 per cento rispetto all'anno accademico 1997/1998 per le sedi che nel suddetto anno hanno attivato i corsi;

b) attribuzione dei posti, corrispondente anche ai criteri adottati nel 1997/1998, alle sedi che nel medesimo anno accademico non hanno attivato i corsi;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1998/1999, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è fissato in 567 per gli studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia di cui all'art. 37, comma 5 della legge n. 40/1998 e 17 per gli studenti extracomunitari residenti all'estero sulla base del contigente fissato dalle singole sedi universitarie ed è ripartito tra le università secondo l'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le università che insistono nella stessa regione possono concordare un diverso numero di posti disponibili, previa compensazione tra le singole sedi, tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.

Art. 2.

Le università statali provvedono all'ammissione degli studenti con procedura concorsuale effettuata mediante una prova svolta lo stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie di domande a scelta multipla definite in sede nazionale.

Art. 3.

Una commissione di valutazione, presso ciascuna sede, provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti criteri:

voto riportato agli esami di maturità: 0,4 punti per ogni punto di voto a partire da 36 incluso;

voto della prova: un punto per ogni risposta esatta; 0 punti per schede irregolari, domande senza risposta, risposte sbagliate;

distinzione degli ex aequo: si provvede alla estrazione, in ciascuna sede di esame, di una lettera dell'alfabeto che stabilisca l'inizio della sequenza alfabetica per individuare, tra i candidati a parità di punteggio, la precedenza nella graduatoria.

Art. 4.

Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1998

Il Ministro: BERLINGUER

ALLEGATO

CORSO DI LAUREA
IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Università	Posti definiti a.a. 1998/1999	
	Comunitari ed extracomunitari ex legge n. 40/1998, art. 37, comma 5	Extracomunitari che non rientrano nella previsione dell'art. 37, legge n. 40/1998
Ancona	18	0
Bari	14	1
Bologna	27	2
Brescia	22	0
Cagliari	14	0
Catania	18	0
Chieti	27	0
Ferrara	6	0
Firenze	14	3
Genova	14	0
L'Aquila	17	0
Messina	12	0
Milano	45	0
Modena	14	0
Napoli - Federico II	23	5
Napoli II Università	7	0
Padova	43	0
Palermo	9	0
Parma	16	2
Pavia	3	2
Perugia	11	0
Pisa	18	1
Roma - La Sapienza	27	0
Roma - Tor Vergata	14	0
Roma - Univ. Cattolica	23	0
Sassari	9	0
Siena	36	1
Torino	36	0
Trieste	14	0
Verona	18	0
Totale	567	17

98A5328

DECRETO 11 giugno 1998.

Determinazione, per l'anno accademico 1998/1999, del numero dei posti a livello nazionale, ripartizione degli stessi tra le università e modalità di ammissione ai corsi di laurea in medicina veterinaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e, in particolare l'art. 6;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in particolare, l'art. 9, così come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la direttiva comunitaria n. 78/1027 in tema di standard formativi di accesso alla professione, secondo la quale il numero massimo degli studenti iscrivibili, sulla base delle strutture e dell'organico del personale docente e non docente è di 150 unità;

Considerate le visite ispettive effettuate in varie sedi universitarie dalla commissione europea di valutazione al fine di verificare l'adeguatezza della didattica, degli organici e delle strutture secondo quanto richiesto dalla succitata direttiva comunitaria n. 1027/1978;

Visto il regolamento n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e, in particolare l'art. 4, commi 2, lettera *a)*, e 4, nonché l'art. 5, comma 4;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, e, in particolare l'art. 37, comma 5;

Sentita la conferenza dei presidi della facoltà di medicina veterinaria;

Viste le potenzialità formative segnalate dalle singole università a seguito della richiesta MURST del 16 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1998/1999, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina veterinaria è fissato in 1438 per gli studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia di cui all'art. 37, comma 5 della legge n. 40/1998 e 70 per gli studenti extracomunitari residenti all'estero, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie ed è ripartito tra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le università statali provvedono all'ammissione degli studenti con procedura concorsuale effettuata mediante una prova svolta lo stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie di domande a scelta multipla definite in sede nazionale.

Art. 3.

Una commissione di valutazione presso ciascuna sede, provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti criteri:

voto riportato negli esami di maturità: 0,4 punti per ogni punto di voto a partire da 36 incluso;

voto della prova: 1 punto per ogni risposta esatta; 0 punti per schede irregolari, domande senza risposta, risposte sbagliate;

distinzione degli ex aequo: si provvede alla estrazione in ciascuna sede di esame, di una lettera dell'alfabeto che stabilisca l'inizio della sequenza alfabetica per individuare tra i candidati a parità di punteggio, la precedenza nella graduatoria.

Art. 4.

Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 giugno 1998

Il Ministro: BERLINGUER

ALLEGATO

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Università	Posti comunitari ed extracomunitari *ex lege* n. 40/1998, art. 37, comma 5	Posti riservati a studenti stranieri extracomunitari che non rientrano nella previsione dell'art. 37 L. 40	Totale posti
Bari	135	5	140
Bologna	150	10	160
Camerino	60	6	66
Messina	100	—	100
Milano	190	5	195
Napoli «Federico II»	130	5	135
Padova	68	2	70
Parma	115	5	120
Perugia	110	12	122
Pisa	90	10	100
Sassari	80	—	80
Teramo	90	—	90
Torino	120	10	130
Totale	1438	70	1508

98A5329

DECRETO 11 giugno 1998.

Determinazione, per l'anno accademico 1998/1999, del numero dei posti a livello nazionale, ripartizione degli stessi tra le università e modalità di ammissione ai corsi di laurea in architettura.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e, in particolare, l'art. 6;

Vista la direttiva CEE n. 384 del 10 giugno 1985 sulla formazione per lo svolgimento delle attività esercitate abitualmente con il titolo professionale di architetto e della successiva raccomandazione del comitato consultivo CEE del 13-14 marzo 1990;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in particolare, l'art. 9, così come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il regolamento n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e, in particolare, l'art. 4, commi 2, lettera *b)*, e 4, nonché l'art. 5, comma 4;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, e, in particolare, l'art. 37, comma 5;

Sentita la conferenza dei presidi delle facoltà di architettura;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 1998/1999 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea e di diploma afferenti alle facoltà di architettura con riferimento alla normativa comunitaria e alle potenzialità formative segnalate dalle singole sedi;

Ritenuto opportuno innovare gradualmente le modalità di accesso;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1998/1999, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea e ai corsi di diploma afferenti alle facoltà di architettura è così determinato:

n. 6695 per il corso di laurea in architettura;

n. 500 per il corso di laurea in disegno industriale;

n. 450 per il corso di laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

n. 220 per il corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali;

n. 1020 per i corsi di diploma.

La ripartizione dei posti fra le singole università è determinata nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I criteri di ammissione per l'anno accademico 1998/1999 sono basati su una prova di accesso, consistente in una serie di domande a scelta multipla, e sul voto di diploma.

Per la prova di accesso i quesiti sono suddivisi in quattro aree: comprensione verbale; logica; conoscenze scientifiche e tecniche; rappresentazione.

Art. 3.

Nella valutazione complessiva per la graduatoria finale la votazione di diploma dà luogo ad un punteggio compreso tra 30 e 50, mentre la prova permette di raggiungere un punteggio compreso tra 12,5 e 50. Ne consegue che il punteggio finale viene espresso in una scala compresa tra 17,5 e 100.

Il punteggio della prova viene calcolato nel modo seguente:

per ogni risposta esatta: 1 punto;

per ogni risposta omessa: 0 punti;

per ogni risposta errata: 0,25 punto.

La prova è rigorosamente anonima. I candidati sono individuati esclusivamente con codice numerico fino ad avvenuta definizione della graduatoria finale.

In caso di parità di punteggio finale, la graduatoria tiene conto nell'ordine, dei risultati ottenuti nelle prove di comprensione verbale, rappresentazione, logica, conoscenze scientifiche e tecniche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 giugno 1998

Il Ministro: BERLINGUER

ALLEGATO

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

UNIVERSITÀ	C.d.L. Architettura	C.d.L. Pian. Territ. Urban. e Amb.	C.d.L. Storia e Cons. Beni Arch. e Amb.	C.d.L. Disegno Industriale	D.U. Edilizia	D.U. Disegno Industriale	D.U. Sistemi infor. Territ.	D.U. Tecnica Arte Stampa	Totale posti
Bari Politecnico	150	—	—	—	—	—	—	—	150
Camerino (Ascoli Piceno)	100	—	—	—	—	30	—	—	130
Catania (Siracusa)	100	—	—	—	—	—	—	—	100
Chieti (Pescara)	225	—	—	—	—	—	—	—	225
Ferrara	150	—	—	—	—	—	—	—	150
Firenze	750	—	—	—	—	—	—	—	750
Genova	350	—	—	—	70	100	—	—	520
Milano Politecnico - Bovisa	500	—	—	—	—	—	—	—	500
Milano Politecnico - Leonardo	850	250	—	500	120	—	—	—	1.720
Napoli Federico II	500	—	—	—	60	—	—	—	560
Napoli Seconda Università	230	—	—	—	—	50	—	—	280
Palermo	300	—	—	—	—	—	—	—	300
Reggio Calabria	300	—	—	—	—	—	—	—	300
Roma «La Sapienza»	720	—	—	—	120	60	—	—	900
Roma Terza Università	200	—	—	—	—	—	—	—	200
Torino Politecnico	670	—	120	—	80	80	40	40	1.030
Venezia Ist. Univ. Archit.	600	200	100	—	60	60	50	—	1.070
Totale . . .	6.695	450	220	500	510	380	90	40	8.885

98A5330

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° aprile 1998.

Modalità di effettuazione del fermo tecnico dell'attività di cattura dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ravenna.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e succssive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, con il quale è stato approvato il V Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 e successive modificazioni recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, ed in particolare, l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1997 relativo alla «nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Vista la richiesta avanzata dal «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Ravenna», per il quale è in corso di registrazione il decreto di affidamento;

Tenuto conto della specificità della situazione per cui l'area di pesca dei molluschi bivalvi attualmente è limitata al tratto di mare compreso tra Milano marittima e Ravenna sud, causa interdizione dell'attività nella Sacca di Goro;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, all'unanimità, hanno reso parere favorevole nella seduta del 25 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

Nel compartimento marittimo di Ravenna, limitatamente all'anno 1998, ai fini dell'osservanza della disposizione sul divieto di cattura dei molluschi bivalvi, il fermo tecnico dell'attività è attuato nel mese di aprile ed in un secondo mese compreso tra maggio e settembre, scelto dal «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Ravenna», sentito il comitato di coordinamento.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 153

98A5315

DECRETO 1° aprile 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 7 gennaio 1998 concernente la dichiarazione di avversità ecologica in dipendenza degli aggregati mucillaginosi in Adriatico.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1997 concernente la «Dichiarazione di avversità ecologica in dipendenza degli aggregati mucillaginosi in Adriatico»;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1998 recante modificazioni al predetto decreto ministeriale 11 novembre 1997;

Considerato che nel decreto di modifica del 7 gennaio 1998 è stato erroneamente omesso il compartimento marittimo di Ancona;

Ritenuto necessario apportare la dovuta integrazione al decreto ministeriale 7 gennaio 1998 aggiungendo il compartimento marittimo di Ancona;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 7 gennaio 1998, in premessa citato, che ha modificato l'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 1997, è sostituito come segue: «In dipendenza degli aggregati mucillaginosi manifestatisi nelle acque del medio ed alto Adriatico nel periodo compreso fra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di settembre, nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Pesaro, Ancona e San Benedetto del Tronto, è dichiarata la eccezionale avversità ecologica».

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 11 novembre 1997, in premessa citato, limitatamente a quelle di competenza del compartimento marittimo di Ancona, è di sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 152

98A5316

DECRETO 5 maggio 1998.

Eliminazione della varietà di colza denominata «Torrazzo» dal registro medesimo.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195, che disciplinano l'attività sementiera, ed in particolare l'art. 24 della legge n. 1096/1971, che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie agricole;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al «conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1973, con il quale è stata iscritta nel registro delle varietà di specie agrarie la varietà di colza denominata Torrazzo;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1990, con il quale la varietà di colza denominata Torrazzo è stata reiscritta nel registro delle varietà di specie agrarie, la cui scadenza veniva fissata al 31 dicembre 1999;

Visto che con l'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 1997 con il quale la varietà di colza denominata Torrazzo è stata erroneamente cancellata dal registro medesimo per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Considerato che per la varietà di colza denominata Torrazzo non era scaduto il termine per la presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione, in quanto è stata reiscritta con decreto ministeriale 15 gennaio 1990 e la cui scadenza veniva fissata al 31 dicembre 1999;

Ritenuto, pertanto, la necessità di eliminare dall'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 1997 la varietà di colza denominata Torrazzo;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 4 del decreto ministeriale del 23 dicembre 1997, è eliminata la varietà di colza «Torrazzo».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 169

98A5317

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 maggio 1998.

Modificazione alla rappresentanza in Italia della società Umoe Schat - Harding, in Utrecht, relativamente alla dichiarazione di «tipo approvato» di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Visto il decreto n. 49/1993 in data 22 luglio 1993 di riconoscimento di tipo approvato di una gru per zattere di salvataggio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Viste le note datate 15 dicembre 1997 n. CB/CB e CB/CB 97065 B, con le quali il fabbricante società Umoe Schat - Harding con sede a Utrecht, Olanda, ha comunicato il cambio del nome del proprio rappresentante in Italia da società Navalimpianti, con sede in Ceranesi (Genova), salita alla guardia n. 55, a società Taimar rappresentanze italiane ed estere di ing. Nino Davanzo ed Andrea Davanzo & C. S.a.s., con sede in Milano, viale Evaristo Stefini n. 3;

Vista l'istanza in data 9 dicembre 1997, con la quale il nuovo rappresentante in Italia della società Taimar rappresentanze italiane ed estere di ing. Nino Davanzo ed

Andrea Davanzo & C. S.a.s., con sede in Milano, viale Evaristo Stefini n. 3, ha chiesto la modifica del decreto ministeriale sopraindicato per la parte relativa alla denominazione del rappresentante;

Ritenuto di dover apportare ai predetti decreti la modifica di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il rappresentante in Italia della società Umoe Shat-Harding con sede a Utrecht, Olanda, di cui al decreto n. 49/1993, in premessa citato, deve ritenersi modificato con l'indicazione della società Taimar rappresentanze italiane ed estere S.a.s. di cui alle premesse.

Art. 2.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati oltre gli elementi di identificazione indicati nel decreto ministeriale sopracitato, il nome del nuovo rappresentante, nonché il numero e la data del presente decreto.

Restano invariate le restanti parti del decreto ministeriale sopracitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A5318

DECRETO 28 maggio 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del dispositivo di sgancio idrostatico per zattere di salvataggio denominato «G.I./M.M.97» fabbricato dalla società Eurovinil S.p.a., in Grosseto.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 38.6.3 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la soluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 31 marzo 1998, della Società Eurovinil S.p.a., con sede in Grosseto, via Genova, 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il dispositivo di sgancio idrostatico per zattere di salvataggio «G.I./M.M.97»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97 DG 18 TA, in data 10 marzo 1998, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il dispositivo di sgancio idrostatico per zattere di salvataggio denominato «G.I./M.M.97», fabbricato dalla società Eurovinil S.p.a. sopracitata.

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del dispositivo di sgancio: «G.I./M.M.97»;

carico di lavoro: (CL=10KN);

uso su zattere fino a 12 persone;

marchio: «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74 (83) e risoluzione IMO A. 689 (17);

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore del dispositivo dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74 (83), come emendata.

Il predetto dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A5319

DECRETO 1° giugno 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» dell'apparecchio per la respirazione monobombola ad aria denominato «Sekur Air 1400/1» fabbricato dalla ditta D.P.I. S.r.l., in Roma.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 17 del capitolo II-2, emendamenti 81 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visti gli articoli 15 e 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 decreto-legge del 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza datata 18 marzo 1996, della ditta D.P.I. S.r.l., con sede in Roma, via di Cervara, 42, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per l'appacchio per la respirazione ad aria a circuito aperto denominato «Sekur Air 1400/1»;

Sentito il parere del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile - Servizio tecnico centrale - Ispettorato attività e normative speciali di prevenzione incendi, con nota n. NS 1638/4154 Sott. 340 in data 3 aprile 1998;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica in data 16 marzo 1995 trasmessa con il foglio n. CDS/138878/CSA (pratica n. GbdG56TA -R.I.Na. di Ge);

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» l'apparecchio per la respirazione monobombola ad aria denominato «Sekur Air 1400/1» fabbricato dalla ditta D.P.I. S.r.l., con sede in Roma, via di Cervara, 42.

Il predetto apparecchio per la respirazione dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale dell'apparecchio per la respirazione «Sekur Air 1400/1»;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

I dispositivi in questione dovranno rispettare le prescrizioni previste dalla regola 17 del capitolo II-2 della Convenzione Solas 74(83) e suoi emendamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicana.

Roma, 1° giugno 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A5320

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Fiorenza fra muratori e affini», in Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Fiorenza fra muratori e affini», con sede in Firenze è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. M. Teresa Cappugi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerate le note ministeriali rispettivamente datate 7 aprile 1989 e 29 aprile 1993 trasmesse al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Francesco Briganti, nato a Fucecchio (Firenze) il 22 settembre 1945 ed ivi residente in viale C. Colombo n. 37, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Fiorenza fra muratori e affini», con sede in Firenze già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 8 gennaio 1971, in sostituzione dell'avv. Maria Teresa Cappugi, inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5300

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La Pratese S.r.l. Cooperativa di lavoro per la vigilanza notturna e diurna», in Prato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1983 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «La Pratese S.r.l. Cooperativa di lavoro per la vigilanza notturna e diurna», con sede in Prato è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Aldo Tredici ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerate le note ministeriali rispettivamente datate 11 agosto 1993 e 27 marzo 1997 trasmesse al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peralto che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Mario Giuseppe Bini, nato a Prato l'11 dicembre 1940 ed ivi residente in via E. Boni n. 19, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La Pratese S.r.l. Cooperativa di lavoro per la vigilanza notturna e diurna», con sede in Prato già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 2 agosto 1983, in sostituzione del dott. Aldo Tredici inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5301

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Di consumo fra i ferrovieri di Legnago», in Legnago.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1977 con il quale la società cooperativa «Di consumo fra i ferrovieri di Legnago», con sede in Legnago (Verona) è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Franco Fratti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario liquidatore risultò inadempiente all'obbligo delle relazioni semestrali, così come disposto dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fu sostituito dalla dott.ssa Maria Cristina Nicolis con decreto ministeriale 27 ottobre 1994;

Considerata la nota ministeriale datata 7 aprile 1997 al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peralto che detto commissario liqudiatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedre alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

La rag. Antonella Piva, nata a Frauenfeld (Svizzera), il 20 settembre 1968 e residente in Verona in viale N. Bixio n. 28, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Di consumo fra i ferrovieri di Legnago», con sede in Legnago (Verona), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 10 novembre 1977, in sostituzione della dott.ssa Maria Cristina Nicolis, inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5302

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Alimentari dettaglianti associati - Società cooperativa a r.l.», in Verona.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1988 con il quale la società cooperativa «Alimentari dettaglianti associati - Società cooperativa a r.l.», con sede in Verona è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il geom. Raffaele Caiazzo ne è stato

nominato commissario liquidatore, il quale con nota del 4 febbraio 1993 comunicava di rinunciare all'incarico conferitogli;

Visti i successivi decreti datati 21 settembre 1993 e 30 novembre 1994 con i quali venivano nominati commissari liquidatori rispettivamente il dott. Moreno Giacomelli, rinunciatario e la dott.ssa Maria Cristina Nicolis;

Considerata la nota ministeriale datata 7 aprile 1997 trasmessa al commissario liquidatore, dott.ssa Maria Cristina Nicolis, sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Claudio Girardi nato a Verona il 2 maggio 1969, residente a Verona in via F. Baracca n. 34, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Alimentari dettaglianti associati - Società cooperativa a r.l.», con sede in Verona, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 25 maggio 1988, in sostituzione della dott.ssa Maria Cristina Nicolis, inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5303

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Val di Sangro - Soc. coop. a r.l.», in Pescasseroli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1985 con il quale la società cooperativa «Agricola Val di Sangro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pescasseroli (Aquila) è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed la dott.ssa M. Claudia Ioannucci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerate le note ministeriali rispettivamente datate 10 aprile 1986 e 16 aprile 1986 trasmesse al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazione in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Torino Baliva nato a Celano (L'Aquila) il 13 giugno 1965 ed ivi residente in via S. Angelo n. 40 è nominato commissario liquidatore della società cooperaiva «Agricola Val di Sangro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pescasseroli (L'Aquila) già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 21 maggio 1985, in sostituzione della dott.ssa M. Claudia Iannucci inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5304

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Domus Nostra», in Grosseto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1986 con il quale la società cooperativa edilizia «Domus Nostra», con sede in Grosseto è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Carlo Alberto Foschi ne è stato nominato commissario liquidatore.

Considerata la nota ministeriale datata 27 marzo 1997 trasmessa alla direzione provinciale del lavoro di Grosseto e al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Vista la risposta del 28 aprile 1997 della direzione provinciale del lavoro di Grosseto con la quale si comunicava che il rag. Mario Pasquini commissario liquidatore della cooperativa in oggetto, aveva dato a suo tempo le dimissioni;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Alberto Marchi nato a Grosseto il 19 maggio 1949 ed ivi residente in via Basilicata n. 4 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Domus Nostra», con sede in Grosseto già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 15 luglio 1966, in sostituzione del rag. Carlo Alberto Foschi inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5305

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa appalti meridionali - Soc. coop. a r.l.», in Villa Castelli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1988 con il quale la società cooperativa «Cooperativa appalti meridionali - Soc. coop. a r.l.», con sede in Villa Castelli (Brindisi) è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giocondo Lippolis ne è stato nominato commissario liquidatore.

Considerate le note ministeriali rispettivamente datate 28 luglio 1997 e 6 ottobre 1997 trasmesse al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Osvaldo Liguori, nato a Lecce il 21 marzo 1970 ed ivi residente in via L. Da Vinci n. 22 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa appalti meridionali - Soc. coop. a r.l.» con sede in Villa Castelli (Brindisi) già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 24 marzo 1988, in sostituzione del dott. Giocondo Lippolis inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5306

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cemento armato - Soc. coop. a r.l.». in San Vito dei Normanni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1987 con il quale la società cooperativa «Cemento armato - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Vito dei Normanni (Brindisi) è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giocondo Lippolis ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerate le note ministeriali rispettivamente datate 28 luglio 1997 e 6 ottobre 1997 trasmesse al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

La dott.ssa Giovanna Corrado, nata a Brindisi il 15 luglio 1966 ed ivi residente in via Cicerone n. 29 è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cemento armato - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Vito dei Normanni (Brindisi) già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 7 gennaio 1987, in sostituzione del dott. Giocondo Lippolis inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5307

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cisalpina autotrasportatori e facchinaggio», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1990, con il quale la società cooperativa «Cisalpina autotrasportatori e facchinaggio», con sede in Torino, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Federico Bongiovanni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerate le note ministeriali rispettivamente datate 2 giugno 1992 e 5 giugno 1997, trasmesse al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Vista la nota del 21 giugno 1997 trasmessa dal predetto commissario liquidatore con la quale ha comunicato la non accettazione dell'incarico medesimo;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

La rag. Fulvia Formentini, nata a Pavia il 5 giugno 1956 e residente a Torino in via M. Schina n. 7, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cisalpina autotrasportatori e facchinaggio» con sede in Torino, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 28 dicembre 1990, in sostituzione del dott. Federico Bongiovanni che non ha accettato l'incarico.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: Di Iorio

98A5308

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Aurora», in Ururi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1977 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Aurora», con sede in Ururi (Campobasso), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Antonio Guida ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1981 con il quale veniva nominato il dott. Pasquale Bosco in sostituzione del dott. Antonio Guida dimissionario;

Vista la nota del 14 maggio 1997 trasmessa dalla Direzione provinciale del lavoro di Campobasso che ha comunicato il decesso del predetto commissario liquidatore;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Mario Selvaggio, nato a Bonefro (Campobasso) il 25 febbraio 1961 e ivi residente in via G. Marconi n. 266, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Aurora», già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 29 marzo 1977, in sostituzione del dott. Pasquale Bosco, deceduto.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: Di Iorio

98A5309

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Due Pini» a r.l., in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1979 con il quale la società cooperativa edilizia «Due Pini» a r.l., con sede in Napoli, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Luigi Osterini ne è stato nominato commissario liquidatore, il quale rinunciava all'incarico conferitogli;

Visti i successivi decreti datati 12 aprile 1986 e 8 maggio 1987, con i quali venivano nominati commissari liquidatori rispettivamente, il dott. Vincenzo Farina e il dott. Gennaro Del Gaudio entrambi rinunciatari;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Filomena Galiero, nata a Napoli l'11 maggio 1967 e residente in via Arenaccia, n. 207 (Napoli) è nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Due Pini» a r.l., con sede in Napoli, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 23 gennaio 1979, in sostituzione del dott. Gennaro Del Gaudio, dimissionario.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: Di Iorio

98A5310

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Dora società cooperativa edilizia a r.l.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1996, con il quale la società cooperativa «Dora società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Napoli è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Mario Dainese ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota 3 giugno 1996 trasmessa dal commissario liquidatore dott. Mario Dainese, il quale ha comunicato di non accettare l'incarico;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Mario Capuano, nato a Portici (Napoli) il 28 marzo 1960, ed ivi residente con studio in via L. Da Vinci n. 128, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Dora società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Napoli, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 15 aprile 1996, in sostituzione del dott. Mario Dainese, inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5311

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «San Silvestro», in S. Agata dei Goti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1985 con il quale la società cooperativa agricola «San Silvestro», con sede in S. Agata dei Goti (Benevento), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il sig. Nunzio Aquino ne è stato nominato commissario liquidatore, il quale risultando inadempiente all'obbligo delle relazioni semestrali — così come disposto dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 — fu sostituito dal dott. Enrico Francesca;

Considerata la nota ministeriale datata 23 dicembre 1989, trasmessa dal predetto commissario liquidatore con la quale comunicava di rinunciare all'incarico affidatogli;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. prof. Giuseppe Panella, nato a S. Angelo a Cumolo (Benevento) il 14 aprile 1934, e residente a Benevento in via Torretta n. 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «San Silvestro», con sede in S. Agata dei Goti (Benevento), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 24 aprile 1985, in sostituzione del dott. Enrico Francesca, dimissionario.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5312

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola produttori latte del Legnaghese», in Legnago.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1975 con il quale la società cooperativa «Agricola produttori latte del Legnaghese», con sede in Legnago, frazione Vangadizza (Verona), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Franco Fratti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale datata 7 aprile 1997, trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Giovanna Borella, nata a Verona il 23 agosto 1967 e residente in via A. Pigafetta n. 2, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola produttori latte del Legnaghese» con sede in Legnago, frazione Vangadizza (Verona), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 9 gennaio 1975, in sostituzione del rag. Franco Fratti.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5313

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Centro servizi cooperativi a r.l.», in Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1986 con il quale la Società cooperativa «Centro servizi cooperativi», con sede in Venezia Mestre è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Spinelli Lucio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è risultato inadempiente all'obbligo delle relazioni semestrali, così come disposto dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto della raccomandata trasmessa al predetto commissario liquidatore con la quale sono state sollecitate notizie circa la liquidazione medesima e in conside-

razione della risposta pervenuta dallo stesso, nella quale ha dichiarato la sua completa estraneità alla liquidazione in oggetto, si ravvisa la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Battiston Luigino, nato a Portogruaro (Venezia) il 14 aprile 1958 e residente a Pordenone, con studio a Pordenone, piazza XX Settembre n. 8, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Centro servizi cooperativi a r.l.», con sede Venezia Mestre, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 5 novembre 1986, in sostituzione del dott. Spinelli Lucio che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5219

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa agricola di servizi collettivi Santa Caterina - Soc. coop. a r.l.», in Diolo di Soragna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984 con il quale la società «Cooperativa agricola di servizi collettivi Santa Caterina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Diolo di Soragna (Parma), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Mario Raddino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale datata 9 aprile 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Vittorio Tassi, nato a Medesano (Parma) il 4 novembre 1944 con studio in Fontanellato (Parma), via Pozzi n. 17, è nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa agricola di servizi collettivi Santa Caterina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Diolo di Soragna (Parma), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 21 dicembre 1984, in sostituzione dell'avv. Mario Raddino.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5220

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Veneziana birra distribuzione a r.l.», in Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1989 con il quale la società cooperativa «Veneziana birra distribuzione a r.l.», con sede in Venezia, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Luigi Braca ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerate le note ministeriali rispettivamente datate 30 agosto 1996 e 7 aprile 1997, trasmesse al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Emilio Borella, nato a Venezia il 10 maggio 1945 e residente a Spinea (Venezia) in via Roma n. 433, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Veneziana birra distribuzione a r.l.», con sede in Venezia, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 18 gennaio 1989, in sostituzione del dott. Luigi Braca.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5221

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «G.L.A. (gruppo lavoratori Arlesega) a r.l.», in Arlesega di Mestrino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1987 con il quale la Società cooperativa edilizia «G.L.A. (gruppo lavoratori Arlesega) a r.l.», con sede in Arlesega di Mestrino (Padova), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il sig. Leandro Bertagnin ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il successivo decreto ministeriale 27 aprile 1993 con il quale il predetto commissario liquidatore veniva sostituito dal rag. Mario Fornasini, il quale più volte sollecitato per l'inoltro delle relazioni semestrali indicanti lo stato della procedura, è risultato inadempiente;

Vista la nota del 24 luglio 1997 della direzione provinciale di Padova, con la quale ha proposto la sostituzione del predetto commissario rag. Fornasini, non avendo avuto riscontro dei vari solleciti inoltrati allo stesso;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Massimo Tonello, nato a Padova il 2 agosto 1942 con studio a Padova, piazzale Pontecorvo n. 5, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «G.L.A. (gruppo lavoratori Arlesega) a r.l.», con sede in Arlesega di Mestrino (Padova), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 22 luglio 1987, in sostituzione del rag. Mario Fornasini.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5222

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Barcaioli golfo degli Angeli - Soc. coop. a r.l.», in Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1982 con il quale la società cooperativa «Barcaioli golfo degli Angeli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cagliari, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Covacivich ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale rispettivamente datata 20 marzo 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Raffaele Tola, nato a Nuragus (Nuoro) l'11 maggio 1941 e residente a Cagliari in via Eleonora d'Arborea n. 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Barcaioli golfo degli Angeli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cagliari, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 9 gennaio 1982, in sostituzione del dott. Giuseppe Covacivich, inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5223

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola a r.l. «Cooperativa fra gli assegnatari dell'Etfas di Santadi», in Santadi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1984 con il quale la società cooperativa agricola a r.l. «Cooperativa fra gli assegnatari dell'Etfas di Santadi», con sede in Santadi (Cagliari), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il prof. Giovani Maccioni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerate le note ministeriali rispettivamente datate 9 marzo 1990 e 24 marzo 1997 trasmesse al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Raffaele Tola, nato a Nuragus (Nuoro) l'11 maggio 1941 e residente a Cagliari in via Eleonora d'Arborea n. 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola a r.l. «Cooperativa fra gli assegnatari dell'Etfas di Santadi», con sede in Santadi (Cagliari), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 14 maggio 1984, in sostituzione del prof. Giovanni Maccione, inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5224

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro artigiana «Maglieriste e confezioniste di Bindua», in Bindua di Iglesias.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1984 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro artigiana «Maglieriste e confezioniste di Bindua», con sede in Bindua di Iglesias (Cagliari), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Covacivich ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerate le note ministeriali rispettivamente datate 6 febbraio 1990 e 20 marzo 1997 trasmesse al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Raffaele Tola, nato a Nuragus (Nuoro) l'11 maggio 1941 e residente a Cagliari in via Eleonora d'Arborea n. 14, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro artigiana «Maglieriste e confezioniste di Bindua», con sede in Bindua di Iglesias (Cagliari), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 18 maggio 1984, in sostituzione del dott. Giuseppe Covacivich, inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5225

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Il Quadrivio» - Soc. coop. a r.l., in Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1986 con il quale la società cooperativa edilizia «Il Quadrivio» - Soc. coop. a r.l., con sede in Nuoro, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Salvatore Marras ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale rispettivamente datata 12 marzo 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Stefano Floris, nato a Nuoro il 6 agosto 1954 con studio in via Gramsci n. 75, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia «Il Quadrivio» - Soc. coop. a r.l., con sede in Nuoro, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 15 novembre 1986, in sostituzione del dott. Salvatore Marras, inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5226

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa fra gli assegnatari dell'Etfas S. Antioco» a r.l., in Ozieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1988 con il quale la società cooperativa «Cooperativa fra gli assegnatari dell'Etfas S. Antioco» a r.l., con sede in Ozieri (Sassari), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Tonino Selis ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale rispettivamente datata 11 marzo 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli la relazione semestrale indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Considerato che il predetto commissario liquidatore non avendo dato notizie è risultato inadempiente all'obbligo delle relazioni semestrali, cosi come disposto dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Riccardo Murgia, nato a Cagliari il 26 aprile 1959 ed ivi residente in via Sanjust n. 4, è nominato

commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa fra gli assegnatari dell'Etfsa S. Antioco» a r.l., con sede in Ozieri (Sassari), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 8 febbraio 1988, in sostituzione del dott. Tonino Selis inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5227

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale di Nule», in Nule.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1995 con il quale la società cooperativa «Latteria sociale di Nule», con sede in Nule (Sassari), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giovanni Campus ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale rispettivamente datata 11 marzo 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Erasmo Meloni, nato a Sassari il 16 settembre 1942 ed ivi residente in viale Italia n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale di Nule», con sede in Nule (Sassari), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 12 dicembre 1995, in sostituzione del dott. Giovanni Campus, inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5228

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. «Pausania», in Tempio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1985 con il quale la società cooperativa edilizia a r.l. «Pausania», con sede in Tempio (Sassari), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Tonino Selis ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale rispettivamente datata 11 marzo 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

La dottssa. Giuseppa Arras, nata a Bultei (Sassari) il 4 dicembre 1945 ed ivi residente in viale IV Novembre n. 12, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. «Pausania», con sede in Tempio (Sassari), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 26 novembre 1985, in sostituzione del dott. Tonino Selis, inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5229

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Su Chercu» - Soc. coop. a r.l., in Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1988 con il quale la società cooperativa «Su Chercu» - Soc. coop. a r.l., con sede in Sassari, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vincenzo Monaco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale rispettivamente datata 11 marzo 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Fernando Ferrari, nato a Borghetto D'Arroscia (Imperia) il 18 agosto 1942 e residente a Sassari, via Prunizzedda n. 18/B, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Su Chercu» - Soc. coop. a r.l., con sede in Sassari, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 16 aprile 1988, in sostituzione del dott. Vincenzo Monaco, inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: Di Iorio

98A5230

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio artigiani riuniti metalmeccanici algheresi C.A.R.M.A.» - Soc. coop. a r.l., in Alghero.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1988 con il quale la società cooperativa «Consorzio artigiani riuniti metalmeccanici algheresi C.A.R.M.A.» - Soc. coop. a r.l., con sede in Alghero (Sassari), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vincenzo Monaco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale rispettivamente datata 11 marzo 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Sotgiu, nato ad Arzachena (Sassari) il 18 novembre 1959 e residente a Sassari via Oriani n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio artigiani riuniti metalmeccanici algeresi C.A.R.M.A.» - Soc. coop. a r.l., con sede in Alghero (Sassari), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 12 aprile 1988, in sostituzione del dott. Vincenzo Monaco, inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: Di Iorio

98A5231

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova California», in Stornara.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1991 con il quale la società cooperativa «Nuova California» a r.l., con sede in Stornara (Foggia), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Giovanni Romano ne è stato nominato commissario liquidatore, il quale con nota 29 agosto 1997 comunicava di rinunciare all'incarico conferitogli;

Considerata la nota ministeriale 28 luglio 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Giovanni Battista De Muzio, nato a Trani (Bari) il 24 gennaio 1939 e residente a Lucera (Foggia), in via C. Pisacane n. 7, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Nuova California» a r.l., con sede in Stornara (Foggia), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 19 febbraio 1991, in sostituzione del rag. Giovanni Romano, dimissionario.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: Di Iorio

98A5232

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Nuovi orizzonti per i servizi sociali», in Aliano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1989 con il quale la società cooperativa «Nuovi orizzonti per i servizi sociali», con sede in Aliano (Matera), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Giovanni Pantone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale 9 aprile 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Pierangelo Di Pisa, nato a Pisticci (Matera) il 2 agosto 1966 ed ivi residente in contrada Terranova s.n., è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Nuovi orizzonti per i servizi sociali», con sede in Aliano (Matera), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 21 giugno 1989, in sostituzione del dott. Giovanni Pantone.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5233

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola camardense» - Soc. coop. a r.l., in Bernalda.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1987 con il quale la società cooperativa «Cooperativa agricola camardense» - Soc. coop. a r.l., con sede in Bernalda (Matera), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Luigi Silvano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale 9 aprile 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Vincenzo Normando, nato ad Eboli (Salerno) il 9 febbraio 1924 e residente a Matera, via Castello n. 18, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Cooperativa agricola camardense» - Soc. coop. a r.l., con sede in Bernalda (Matera), già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale 18 luglio 1987, in sostituzione dell'avv. Luigi Silvano.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5234

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «L'Impavida», in Scorcetoli di Filattiera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1976 con il quale la società cooperativa di consumo «L'Impavida», con sede in Scorcetoli di Filattiera (Massa-Carrara), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Piero Panesi ne è stato nominato commissario liquidatore, il quale con nota del 13 maggio 1976, comunicava di rinunciare all'incarico conferitogli;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1976 con il quale veniva nominato il dott. Giuseppe Carnesecca in sostituzione del rag. Piero Panesi dimissionario;

Considerate le note ministeriali rispettivamente datate 21 aprile 1989, 30 giugno 1993 e 27 marzo 1997 trasmesse al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della Società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Claudio Perfetti, nato a Massa il 4 dicembre 1967 ed ivi residente in via Aulla n. 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «L'Impavida», con sede in Scorcetoli di Filattiera

(Massa-Carrara), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 2 aprile 1976, in sostituzione del dott. Giuseppe Carnesecca, inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5235

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Migliarino», in Migliarino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1971 con il quale la società cooperativa «Agricola Migliarino», con sede in Migliarino (Ferrara), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Giuseppe Berti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993 con il quale veniva nominato l'avv. Paolo Sinicolfi in sostituzione dell'avv. Giuseppe Berti, deceduto;

Considerata la nota ministeriale datata 9 aprile 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Dario Bigoni, nato a Copparo il 13 luglio 1960 residente in Ferrara, via Cittadella n. 30, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Migliarino», con sede in Migliarino (Ferrara) già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 25 ottobre 1971, in sostituzione dell'avv. Paolo Sinicolfi, inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5236

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Carico e scarico Attilio Deffenu» - Soc. coop. a r.l., in Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1985 con il quale la società cooperativa «Carico e scarico Attilio Deffenu» - Soc. coop. a r.l., con sede in Nuoro, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Frau Bachisio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale datata 12 marzo 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Porcu Giovanni, nato a Irgoli (Nuoro) il 22 gennaio 1961, con studio in via S. Giovanni n. 39, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Carico e scarico Attilio Deffenu» - Soc. coop. a r.l., con sede in Nuoro, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 30 novembre 1985, in sostituzione del dott. Frau Bachisio, inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5237

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola a r.l. «Cooperativa agricola lucignanese», in Lucignano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984 con il quale la società cooperativa agricola a r.l. «Cooperativa agricola lucignanese», con sede in Lucignano (Arezzo), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Silvano Stopponi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale datata 14 aprile 1989 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della Società cooperativa;

Vista la nota n. 655/4 del 28 aprile 1993 rimasta inevasa trasmessa alla direzione provinciale del lavoro di Arezzo con la quale si chiedeva di comunicare il nominativo disponibile ad assumere l'incarico di commissario liquidatore;

Viste le note ministeriali rispettivamente datate 27 marzo 1997 e 12 novembre 1997 trasmesse alla direzione provinciale del lavoro di Arezzo con le quali si chiedeva di provvedere a comunicare i nominativi disponibili ad assumere l'incarico di commissario liquidatore in sostituzione del predetto dott. Silvano Stopponi inadempiente all'obbligo delle relazioni semestrali, così come disposto dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerata la nota n. 12679 del 18 dicembre 1997 trasmessa dalla direzione provinciale di Arezzo con la quale si segnalava la terna dei professionisti disponibili ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della predetta cooperativa;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Giovanni Lisi, nato ad Arezzo il 24 novembre 1965 ed ivi residente in via Vittorio Veneto n. 184/f, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola a r.l. «Cooperativa agricola lucignanese», con sede in Lucignano (Arezzo), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 29 dicembre 1984, in sostituzione del dott. Silvano Stopponi, inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5238

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricoltori di Pienza» - Soc. coop. a r.l., in Pienza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1983 con il quale la società cooperativa «Agricoltori di Pienza» - Soc. coop. a r.l., con sede in Pienza (Siena), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Francesco Pletto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale rispettivamente datata 9 aprile 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli la relazione semestrale indicante lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

La dott.ssa Orietta Belardinelli, nata ad Ancona il 1° agosto 1966 e residente a Siena, in strada Istieto n. 41, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Agricoltori di Pienza» - Soc. coop. a r.l., con sede in Pienza (Siena), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 2 agosto 1983, in sostituzione dell'avv. Francesco Pletto, inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5239

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «S.A.R. - Saldatori artigiani riuniti» - Soc. coop. a r.l., in Viareggio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1985 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «S.A.R. - Saldatori artigiani riuniti» - Soc. coop. a r.l., con sede in Viareggio (Lucca), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Calogero Miceli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1986 con il quale veniva nominato il dott. Giannetto Giannecchini in sostituzione dell'avv. Calogero Miceli, dimissionario;

Considerate le note ministeriali rispettivamente datate 29 ottobre 1993 e 27 marzo 1997 trasmesse al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Riccardo Bonuccelli, nato a Camaiore (Lucca) il 1° gennaio 1958 ed ivi residente in via Verdina n. 33, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «S.A.R. - Saldatori artigiani riuniti» - Soc. coop. a r.l., con sede in Viareg-

gio (Lucca), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 16 febbraio 1985, in sostituzione del dott. Giannetto Giannecchini, inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5240

DECRETO 23 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Laura 2005», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive effettuate nei confronti della società cooperativa «Laura 2005», con sede in Roma, si rileva che la medesima trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Laura 2005», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Giambelluca, in data 11 novembre 1974, rep. n. 24873, iscritta al n. 687/74 del registro delle società del tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Marco Petrucciani, nato a Roma il 3 maggio 1966, residente in Sacrofano (Roma), via delle Acacie n. 7, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5214

DECRETO 23 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Obiettivo uomo», in Nettuno già «Acli servizi cooperativa a responsabilità limitata», e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive effettuate nei confronti della società cooperativa «Obiettivo uomo», con sede in Nettuno (Roma), si rileva che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Sentito il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Obiettivo uomo», con sede in Nettuno (Roma) già «Acli servizi cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Anzio (Roma), costituita con atto notaio Luigi Romano di Nettuno, in data 11 febbraio 1982, rep. n. 45676, successivamente trasformata con atto notaio Francesco Ebner di Anzio, in data 21 giugno 1985, iscritta al n. 3541 del registro delle società del tribunale di Velletri, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il rag. Gian Paolo Vaccher, nato a Roma il 19 novembre 1940, residente in Grottaferrata (Roma), via Valle della Noce snc, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5215

DECRETO 23 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Monte Taburno - Società cooperativa agricola a r.l.», in Afragola, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive effettuate nei confronti della società cooperativa «Monte

Taburno - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Afragola (Napoli), si rileva che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Sentito il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Monte Taburno - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Afragola (Napoli), costituita con atto notaio Leopoldo Chiari, in data 19 marzo 1985, rep. n. 113909, iscritta al n. 2989 del registro delle società del tribunale di Napoli, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Marone, nato a Napoli il 26 ottobre 1960, ed ivi residente in via Cervantes n. 64, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5216

DECRETO 23 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «All-Stars - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive effettuate nei confronti della Società cooperativa «All-Stars - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, si rileva che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Sentito il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «All-Stars - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, costituita con atto notaio Vittorio Boscarelli, in data 27 gennaio 1989, rep. n. 24943, iscritta al n. 11067 del registro delle società del tribunale di Piacenza, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il sig. Pietro Parmigiani, nato a Sarmato (Piacenza), il 4 settembre 1952, ed ivi residente in via Centrale n. 9, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5217

DECRETO 23 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola Erme - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pontassieve, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive effettuate nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Erme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontassieve (Firenze), si rileva che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Sentito il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola Erme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontassieve (Firenze), costituita con atto notaio Giuseppe Greco, in data 9 febbraio 1987, rep. n. 72051, iscritta al n. 48144 del registro delle società del tribunale di Firenze, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il rag. Daniele Brunelli, nato a Firenze, il 5 agosto 1960, ed ivi residente in via A. Zobi n. 9, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5218

DECRETO 22 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agritel», in Laterza.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agritel» con sede in Laterza, costituita per rogito notaio Raffaele Leogrande in data 30 agosto 1990, rep. n. 75840, registro società n. 10801, tribunale di Taranto.

Taranto, 22 maggio 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A5241

DECRETO 22 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Aulonia», in Pulsano.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Aulonia» con sede in Pulsano, costituita per rogito notaio Gianfranco Troise in data 8 marzo 1991, rep. n. 49918, registro società n. 11050, tribunale di Taranto.

Taranto, 22 maggio 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A5242

DECRETO 22 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Manduria 90», in Manduria.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Manduria 90» con sede in Manduria, costituita per rogito notaio Aldo Gargano in data 12 giugno 1990, rep. n. 17579, registro società n. 10651, tribunale di Taranto.

Taranto, 22 maggio 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A5243

DECRETO 22 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Pulsano ecologica», in Pulsano.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Pulsano ecologica» con sede in Pulsano, costituita per rogito notaio Angelina Latorraca in data 14 novembre 1990, rep. n. 25833, registro società n. 10934, tribunale di Taranto.

Taranto, 22 maggio 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A5244

DECRETO 22 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Azzurro», in Taranto.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Azzurro» con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Giovanni Santarcangelo in data 9 febbraio 1983, rep. n. 5289, registro società n. 6284, tribunale di Taranto.

Taranto, 22 maggio 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A5245

DECRETO 22 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Giotto», in Taranto.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Giotto» con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Giandomenico Cito in data 12 luglio 1985, rep. n. 12140, registro società n. 7818, tribunale di Taranto.

Taranto, 22 maggio 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A5246

DECRETO 22 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Giovanni Paolo II», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Giovanni Paolo II» con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Raffaele Quaranta in data 9 gennaio 1988, rep. n. 7667, registro società n. 9378, tribunale di Taranto.

Taranto, 22 maggio 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A5247

DECRETO 22 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Sud», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Progetto Sud» con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Ettore Leccese in data 17 aprile 1990, rep. n. 9230, registro società n. 10636, tribunale di Taranto.

Taranto, 22 maggio 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A5248

DECRETO 4 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «The Sun», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 16 gennaio 1997, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della società cooperativa edilizia «The Sun» con sede in Cosenza, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «The Sun», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott.ssa Francesca Zupi in data 30 ottobre 1980, rep. n. 5087, registro società n. 3226, tribunale di Cosenza, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Francesco Crocco, nato a Reggio Calabria il 2 maggio 1965 e residente in Rende (Cosenza), via De Pisis n. 2, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5211

DECRETO 4 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoro culturale C.L.C.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 21 luglio 1994, eseguito dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoro culturale C.L.C.», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoro culturale C.L.C.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe D'Ettorre in data 11 novembre 1976, rep. n. 240577/6294, registro società n. 4467/76, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Mauro Baldini, nato a Roma il 15 febbraio 1965 e ivi residente in via Yser n. 8, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5212

DECRETO 4 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «ACLI La Tenda», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 14 novembre 1994, eseguito dalla Confederazione cooperative italiane di Milano nei confronti della società cooperativa edilizia «ACLI La Tenda», con sede in Milano, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «ACLI La Tenda», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Notari in data 14 aprile 1982, rep. n. 86647, registro società n. 217362, tribunale di Milano, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il rag. Riva Franco, nato a Giussano il 17 marzo 1953 e residente a Giussano (Milano), via Donizetti n. 19, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5213

DECRETO 4 giugno 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gabbiano Rosso - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 7 gennaio 1998 con la quale il tribunale di Perugia ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Gabbiano Rosso - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Perugia;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Gabbiano Rosso - Società cooperativa edilizia a resposabilità limitata», con sede in Perugia, costituita per rogito notaio dott. Francesca Cavalaglio, in data 15 maggio 1981, rep. n. 24.042, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Gianluca Cesarini, nato a Perugia l'8 gennaio 1962, con studio in Perugia, via Cesare Caporali, 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5281

DECRETO 4 giugno 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.P.O.P. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Racale, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 marzo 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «CO.P.O.P. Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Racale (Lecce) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità, di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «CO.P.O.P. - Società cooperativa a resposabilità limitata», con sede in Racale (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Renzo Zuppelli, in data 4 febbraio 1984, rep. n. 35635, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Silvia Coppola residente in piazza A. Moro, 14 Novoli (Lecce), ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5282

DECRETO 4 giugno 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola a r.l. «Rinascita Nocerina», in Nocera Inferiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 1° ottobre 1997 con la quale il tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola a r.l. «Rinascita Nocerina», con sede in Nocera Inferiore (Salerno);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola a r.l. «Rinascita Nocerina», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Cunzolo, in data 5 maggio 1974, rep. n. 1807, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed la dott.ssa Maria Aufiero nata il 13 febbraio 1966 a Salerno ed ivi residente in via XX Settembre n. 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5283

DECRETO 4 giugno 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di assistenza domiciliare - CAD, a r.l.», in Chieti, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 settembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa di assistenza domiciliare - CAD, a r.l.», con sede in Chieti, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa di assistenza domiciliare - CAD, a r.l.», con sede in Chieti, costituita per rogito notaio dott. Alfredo Petraroli, in data 13 gennaio 1983, rep. n. 5718, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Riccardo De Luca nato a Pescara l'8 gennaio 1960 con studio in Pescara c.so Manthonè n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale: Di Iorio

98A5284

DECRETO 10 giugno 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 marzo 1998;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. cooperativa «Tomaificio Olga», con sede a Dolo (Venezia), costituita per rogito notaio Giacomo Pecorelli in data 8 gennaio 1987, repertorio n. 6406, registro società n. 29895, tribunale di Venezia, BUSC n. 2556/229542;

soc. cooperativa «Ariele Chioggia», con sede a Chioggia (Venezia), costituita per rogito notaio Tullio Forte in data 20 maggio 1989, repertorio n. 14412, registro società n. 33586, tribunale di Venezia, BUSC n. 2651/243705;

soc. cooperativa «La San Vito cooperativa tra barcari», con sede a Venezia, costituita per rogito notaio Giovanni Pellegrini in data 31 gennaio 1959, repertorio n. 27215, registro società n. 7725, tribunale di Venezia, BUSC n. 646/64415.

Venezia-Mestre, 10 giugno 1998

Il dirigente: Pistillo

98A5314

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 maggio 1998.

Accertamento del mancato o irregolare funzionamento della sezione staccata del territorio di Cremona.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia prot. n. 2/4/4431/98 del 13 marzo 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della sezione staccata del territorio di Cremona;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto per il 9 marzo 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 9 MARZO 1998

Regione Lombardia:

sezione staccata del territorio di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1998

Il direttore generale: Vaccari

98A5298

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, firmata a Roma il 2 maggio 1995.

Il giorno 26 maggio 1998 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali e dovute all'attività dell'uomo, firmata a Roma il 2 maggio 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 87 del 23 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1998.

Conformemente all'art. 18, tale convenzione è entrata in vigore in data 26 maggio 1998.

98A5321

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 giugno 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1765,44
ECU	1949,93
Marco tedesco	985,18
Franco francese	293,84
Lira sterlina	2952,17
Fiorino olandese	874,02
Franco belga	47,760
Peseta spagnola	11,609
Corona danese	258,65
Lira irlandese	2481,50
Dracma greca	5,793
Escudo portoghese	9,621
Dollaro canadese	1199,59
Yen giapponese	13,108
Franco svizzero	1177,35
Scellino austriaco	140,01
Corona norvegese	232,80
Corona svedese	222,43
Marco finlandese	324,23
Dollaro australiano	1097,93

98A5399

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica Laboratorio chimico Deca S.r.l., in Milano

Con il decreto n. 805/S.O.319/D20 del 2 giugno 1998 è stata sospesa, a tempo indeterminato, a tutela della sanità pubblica, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali presso l'officina farmaceutica sottoindicata:

Laboratorio chimico Deca S.r.l., sita in Milano, via Balzaretti n. 17.

98A4907

BANCA D'ITALIA

142° Aggiornamento del 10 giugno 1998 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Modifica della disciplina sulla riserva obbligatoria.

Con l'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria verrà dettato un regime di riserva obbligatoria uniforme per i Paesi aderenti, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dal Consiglio europeo.

In considerazione di ciò, al fine di agevolare il passaggio alla politica monetaria unica, si è ritenuto opportuno procedere ad una riduzione dell'onere della riserva per le banche.

Pertanto, a partire dal periodo di mantenimento che va dal 15 giugno al 14 luglio 1998, *ferma restando l'attuale normativa sulle* variazioni della raccolta soggetta, la riserva dovuta dalle banche non supererà comunque il 9% della raccolta soggetta, al netto della detrazione fissa di 200 miliardi di lire.

Inoltre, viene aumentata dal 12,50 al 20 per cento la percentuale massima di movimentazione giornaliera della riserva dovuta.

Con l'occasione, si è provveduto infine ad aggiornare nelle istruzioni di vigilanza la misura della remunerazione della riserva obbligatoria che, con provvedimento del 21 aprile u.s., è stata portata al 4% in ragione d'anno.

Le presenti disposizioni modificano il capitolo XV delle istruzioni di vigilanza (parte riservata agli enti creditizi); data la rilevanza della materia l'intero capitolo sarà oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

RISERVA OBBLIGATORIA (1)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il processo di integrazione europea previsto dal Trattato di Maastricht sull'Unione europea prevede come condizione irrinunciabile la piena indipendenza delle banche centrali nella gestione della politica monetaria.

Coerentemente con questo principio, l'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483 affida alla Banca d'Italia il potere di disciplinare la riserva obbligatoria, fissando nel contempo i limiti generali entro i quali tale potere può essere esercitato.

Le presenti disposizioni attuano tale norma di legge e, rafforzando la parità concorrenziale fra le banche, rendono la riserva obbligatoria coerente con il quadro legislativo delineato dal testo unico in materia bancaria e creditizia.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dall'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483 e dai successivi provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia.

3. Destinatari della disciplina

Sono soggette alla presente disciplina le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o comunque operanti in Italia ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto.

4. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definisce

— *"raccolta"*, l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso;
— *"raccolta soggetta"*, la raccolta, in lire da soggetti residenti e non residenti e in valuta da soggetti residenti. L'aggregato comprende i depositi a risparmio, i conti correnti passivi con clientela ordinaria (con esclusione dei conti correnti passivi con concessionari dei servizi di riscossione delle imposte), i certificati di deposito con scadenza originaria inferiore a 18 mesi (o con opzione di rimborso

(1) Capitolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

anticipato prima di tale scadenza)(1) le somme a disposizione della clientela, gli altri fondi raccolti dalla clientela ordinaria nonché i rapporti passivi in lire con le proprie filiali estere.

Per la definizione degli aggregati compresi nella raccolta soggetta a riserva obbligatoria le banche si attengono al prospetto di raccordo con la Matrice dei conti contenuto nell'allegato A.

La Banca d'Italia si riserva di applicare la ROB, anche con effetto retroattivo, su forme di raccolta esenti.

La Banca d'Italia si riserva inoltre, nel caso in cui venga verificato un uso improprio di strumenti di raccolta non soggetti a ROB da parte di singole banche, di ricomprenderli nell'aggregato soggetto delle banche medesime, anche con effetto retroattivo.

— *"mese di riferimento"*, il mese in cui viene effettuata la raccolta sulla base della quale viene calcolata la riserva dovuta ;
— *"periodo di mantenimento"*, il periodo compreso tra il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento ed il giorno 14 del mese seguente;
— *"inadempienza"*, il mancato rispetto degli obblighi di versamento previsti dalla sezione II del presente capitolo;
— *"tasso sulle inadempienze"*, il tasso di interesse in base al quale sono calcolate le penalità da applicare in caso di inadempienza. Tale tasso è pari al tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa vigente al momento dell'inadempienza maggiorato di 10 punti.

(1) I certificati di deposito rimborsabili prima di 18 mesi sono esenti dall'obbligo di riserva se la loro circolazione è contrattualmente circoscritta ad altre banche.

SEZIONE II

DISCIPLINA

1. Riserva dovuta

Le banche sono tenute a costituire a fronte della raccolta effettuata una riserva in contanti presso la Banca d'Italia.

La misura della riserva dovuta viene aggiornata mensilmente sulla base delle variazioni intervenute nella raccolta soggetta. In caso di incremento della raccolta soggetta, la riserva già versata va integrata in misura pari al 15% dell'incremento. In caso di diminuzione, la riserva dovuta si riduce in misura pari al 15% della diminuzione.

Le variazioni vengono determinate in base alla differenza fra l'ammontare medio della raccolta soggetta nel mese di riferimento (mese t) e nel mese precedente (t-1). Le banche detraggono dalla raccolta soggetta un importo fisso pari a 200 miliardi di lire. Sono quindi esentate dall'obbligo di riserva le banche la cui raccolta soggetta non ecceda, nel mese di riferimento, i 200 miliardi di lire.

In ogni caso, la misura della riserva dovuta non deve essere superiore al 9% della raccolta soggetta, al netto della detrazione fissa.

2. Modalità di assolvimento dell'obbligo

Gli obblighi di riserva si intendono assolti qualora nel periodo di mantenimento l'importo medio dei saldi giornalieri del conto di riserva non risulti inferiore alla riserva dovuta (obbligo medio di riserva).

3. Movimentazione del conto di riserva

Durante il periodo di mantenimento le banche possono movimentare il conto di riserva a condizione che il saldo di fine giornata dello stesso non scenda mai al di sotto del limite minimo di mobilizzazione giornaliera, pari all'80% della riserva dovuta (obbligo di rientro).

Al fine di garantire alle banche la liquidità infragiornaliera sufficiente al regolamento su base lorda dei pagamenti di maggiore importo è consentito alle banche di avvalersi, nel corso della giornata, delle disponibilità del conto di riserva anche oltre il limite minimo di mobilizzazione giornaliera. Resta fermo l'obbligo di presentare un saldo in corso di giornata non inferiore al limite minimo di mobilizzazione infragiornaliera determinato con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia.

4. Remunerazione

La remunerazione della riserva versata è stabilita nella misura del 4% annuo.

Le somme eventualmente versate in eccesso alla riserva dovuta sono remunerate al tasso dello 0,50% annuo.

L'eventuale deposito integrativo (cfr. par. 6) viene remunerato al 4% annuo.

Per il calcolo della remunerazione si fa riferimento all'importo medio depositato nel periodo di mantenimento.

5. Segnalazioni

5.1 *Il mod. 109 Vig.*

Le banche segnalano alla Banca d'Italia i dati necessari al calcolo della riserva dovuta utilizzando il mod. 109 Vig. (cfr. all. B).

Il mod. 109 Vig. è costituito da due parti:

— la parte prima riporta tutte le voci relative alla raccolta computabile ai fini della determinazione della riserva dovuta ed i calcoli riguardanti la riserva dovuta per il successivo periodo di mantenimento;

— la parte seconda riguarda gli adempimenti previsti nel caso di mancato rispetto dell'obbligo medio di riserva.

Entro la mattinata del giorno 14 di ogni mese o, se non lavorativo, del giorno lavorativo precedente, le banche presentano il mod. 109 Vig. (parte prima) debitamente compilato e sottoscritto dai legali rappresentanti, con indicazione degli importi espressi alla lira senza arrotondamenti.

Le banche la cui raccolta soggetta non ecceda, nel mese di riferimento, i 200 miliardi di lire, sono tenute alla presentazione del mod. 109 Vig. solo nel caso abbiano versato riserva con riferimento al mese precedente. In caso contrario esse non sono tenute alla presentazione del modulo.

Le banche provvedono all'apertura del conto di riserva presso la Banca d'Italia in anticipo rispetto alla presentazione del primo mod. 109 Vig.

Al termine del periodo di mantenimento e non oltre il giorno 20 le sole banche inadempienti all'obbligo medio di riserva (cfr. par. 6) provvedono a presentare la parte seconda del mod. 109 Vig., nella quale vanno riportate, fra l'altro, le inadempienze rispetto alla riserva media dovuta ed eventualmente i dati utili per il calcolo delle somme dovute per il precedente periodo di mantenimento.

In caso di fusione, incorporazione o cessione di attività e passività, il mod. 109 Vig. è presentato dalla banca risultante dalla fusione (o incorporante, o cessionaria) e riporta, per il mese *t*, i dati risultanti, dopo l'operazione, dalla situazione della banca segnalante. Per il mese *t-1* gli aggregati vanno ricostruiti secondo criteri omogenei a quelli utilizzati per il mese *t*.

Non è consentito presentare moduli 109 Vig. con dati incompleti, provvisori o privi della sottoscrizione dei legali rappresentanti.

La stampa del modulo e la sua distribuzione alle aziende interessate è curata dall'ABI.

5.2 *Errori o ritardi nelle segnalazioni*

Qualora una banca rilevi successivamente alla presentazione del mod. 109 Vig. errori nei dati segnalati essa presenta un mod. 109 Vig. rettificativo del precedente.

Qualora le rettifiche vengano apportate dopo la fine del periodo di mantenimento e comportino una modifica della riserva dovuta la banca presenta anche la parte seconda del mod. 109 Vig.. In tal caso, viene effettuato anche il ricalcolo della remunerazione a fronte della riserva effettivamente dovuta.

Se la rettifica riguarda più mesi di riferimento, la seconda parte del mod. 109 Vig. contiene i dati relativi a tutti i periodi di mantenimento pregressi per i quali si è verificato l'errore.

In caso di ritardo nell'inoltro del mod. 109 Vig, la banca, fino alla presentazione del nuovo modulo, può movimentare il conto di riserva fino all'importo medio dovuto per il periodo precedente.

Se gli errori o i ritardi nelle segnalazioni comportano delle inadempienze, si applica quanto previsto al paragrafo 6.

6. Inadempienza all'obbligo medio di riserva

Qualora alla fine del periodo di mantenimento l'importo medio dei saldi giornalieri del conto di riserva risulti inferiore alla riserva dovuta, la banca corrisponde, in sede di liquidazione degli interessi, una somma ottenuta applicando sulla differenza tra i due predetti importi, per 30 giorni, il tasso sulle inadempienze.

In caso di reiterate inadempienze all'obbligo medio di riserva la Banca d'Italia può sospendere la facoltà di avvalersi delle disponibilità del conto di riserva corrispondenti alla fascia di mobilizzazione giornaliera data dalla differenza tra la riserva dovuta e il limite minimo di mobilizzazione giornaliera.

Qualora le inadempienze siano dovute a cause di forza maggiore obiettivamente comprovate, in luogo della corresponsione delle somme dovute in caso di inadempienza può essere consentita la costituzione di un deposito integrativo che confluisce nel conto di riserva e contribuisce a determinare i limiti minimi di mobilizzazione giornaliera e infragiornaliera.

Tale importo è vincolato per un periodo di mantenimento. Su motivata richiesta puo essere consentito il versamento di un importo proporzionalmente inferiore per una durata massima pari al periodo nel quale si sono verificate le inadempienze.

Allegato A

Prospetto di raccordo
fra voci del mod. 109 Vig. e della Matrice dei Conti

MOD. 109 VIG.		MATRICE DEI CONTI		
A.1	Conti correnti in lire da clientela residente	281752- 281900	RES=1	DIV=1
A.2	Depositi a risparmio in lire da clientela residente	281754 281792	RES=1	DIV=1
A.3	Somme in lire a disposizione della clientela residente e altre forme di raccolta	281763 281776	RES=1	DIV=1
A.4	Conti in lire di non residenti	281322 281752 281754 281763 281776 281792	RES=2	DIV=1
A.5	Raccolta in valuta da clientela residente diversa da CD e BF	281750 281752 281754 281763 281776 281792	RES=1	DIV=2
A.6	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	281780 281784 281788	se RES=1 se RES=2	DIV=1 o 2 DIV=1
A.7	di cui: in lire da residenti	281780 281784 281788	RES=1	DIV=1
A.8	di cui: in valuta	281780 281784 281788	RES=1	DIV=2

Allegato B

da prodursi entro il giorno 14 del mese successivo a quello di riferimento per la parte I ed entro il giorno 20 per la parte II

Mod. 109 Vig.

Alla
Filiale della Banca d'Italia
competente per territorio

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RISERVA OBBLIGATORIA

(denominazione e sede della banca) | cod. ABI | mese di riferimento (t) mm aa | (modulo) 1 0 9 | pagina 1

Parte I - Prospetto di dettaglio del calcolo della riserva dovuta

(importi in lire)

	Mese di riferimento (t)	Mese precedente (t - 1)
A.1 Conti correnti in lire da clientela residente	....	....
A.2 Depositi a risparmio in lire da clientela residente	....	....
A.3 Somme in lire di clientela residente e altre forme di raccolta	....	....
A.4 Conti in lire di non residenti	....	....
A.5 Raccolta in valuta da clientela residente diversa da CD e BF	....	....
A.6 Certificati di deposito e buoni fruttiferi	....	....
A.7 di cui: in lire da residenti	....	....
A.8 di cui: in valuta	....	....
B.1 Totale raccolta soggetta a riserva	....	....
C.2 Detrazione fissa	....	....
D.1 B.1-C.2 ([1])	....	....
D.2 D.1(t) - D.1(t - 1)	....	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D.3 Riserva dovuta nel mese t - 1	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	....
D.4 Riserva dovuta: ([2])	....	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D.5 Deposito integrativo	....	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D.6 Limite minimo di mobilizzazione giornaliera (.....% di D.4 + D.5)	....	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(data di presentazione) (timbro)

I sottoscritti dichiarano che i dati sono conformi alla verità

Il Contabile Il Direttore Gli Amministratori ([3]) I Sindaci ([3])

(1) Se < 0 inserire convenzionalmente nella voce **D.1** il valore 0.

(2) La riserva dovuta è data dal minor valore tra "D.3+(0,15 x D.2)" e "α x D.1", dove α è pari alla quota percentuale fissata dalla Banca d'Italia (cfr. sez. II, par. 1 del presente capitolo). Se tale valore è minore di 0 inserire convenzionalmente il valore 0.

(3) Il modulo può essere firmato per gli **AMMINISTRATORI** dal singolo componente il consiglio cui spetta giuridicamente la rappresentanza legale della banca e per i **SINDACI** dal presidente o da altro membro del relativo collegio.
La firma del componente il consiglio di amministrazione come sopra individuato può essere delegata ad altro membro del consiglio medesimo sulla base di espressa procura conferita secondo i principi generali in tema di rappresentanza.

segue *Allegato B*

da prodursi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento

Mod. 109 Vig.

Alla
Filiale della Banca d'Italia
competente per territorio

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RISERVA OBBLIGATORIA

(denominazione e sede della banca) | cod. ABI | mese di riferimento (t) mm aa | (modulo) 1 0 9 | pagina 2

Parte II - Dati relativi a inadempienze per il trascorso periodo di mantenimento (o ritardi) ed errori, in relazione ai quali codesto Istituto procederà ad addebitare le somme sotto riportate e ad effettuare il ricalcolo degli interessi eventualmente già liquidati

(importi in lire)

	Dati relativi al periodo terminato il giorno 14 (mese t - 1)	Dati relativi a periodi di mantenimento pregressi (1)
F.1 Riserva dovuta ricalcolata	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
F.2 Deposito integrativo ricalcolato	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
F.3 Riserva media costituita		
F.4 Eventuale deficienza nella riserva media costituita **[(voce D.4 + D.5 del mod. 109 Vig. riferito al mese t - 1) - F.3]** ovvero, in caso di errori, eccedenza della riserva media dovuta ricalcolata rispetto a quella costituita (F.1 + F.2 - F.3) (2)		
F.5 Somma da corrispondere in sede di liquidazione degli interessi (30 x i) per F.4 (3) (4)		

(data di presentazione) (timbro)

I sottoscritti dichiarano che i dati sono conformi alla verità

Il Contabile Il Direttore Gli Amministratori (5) I Sindaci (5)

---

(1) Qualora gli errori riguardino più mesi andrà compilato l'allegato e riportata solo la sommatoria della voce **F.5**.
(2) Se da utilizzare per la costituzione di un eventuale deposito integrativo autorizzato tale importo va indicato alla voce **D.5**.
(3) Qualora l'errore o il ritardo abbia già dato luogo alla corresponsione delle somme dovute per inadempienze ovvero alla costituzione di un deposito integrativo, di questo si dovrà tener conto nella compilazione di detta voce.
(4) Per il tasso da applicare occorre far riferimento a quello previsto dalle vigenti disposizioni.
(5) Il modulo può essere firmato per gli **AMMINISTRATORI** dal singolo componente il consiglio cui spetta giuridicamente la rappresentanza legale della banca e per i **SINDACI** dal presidente o da altro membro del relativo collegio.
La firma del componente il consiglio di amministrazione come sopra individuato può essere delegata ad altro membro del consiglio medesimo sulla base di espressa procura conferita secondo i principi generali in tema di rappresentanza.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189